



Bruxelles, 16 dicembre 2014
(OR. en)

16583/14

**AELE 62
EEE 79
N 35
ISL 38
FL 8
CH 46
AND 6
MC 6
SM 6
MI 984
FISC 227**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	16325/1/14 REV 1 AELE 61 EEE 78 N 34 ISL 37 FL 7 CH 45 AND 5 MC 5 SM 5 MI 976 FISC 224
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE, adottate dal Consiglio "Affari generali" del 16 dicembre 2014.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SU UN MERCATO UNICO ESTESO OMOGENEO
E SULLE RELAZIONI DELL'UE CON I PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE NON
APPARTENENTI ALL'UE

1. In linea con le sue conclusioni del 20 dicembre 2012, il Consiglio ha valutato lo stato complessivo delle relazioni dell'UE con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. Tenendo conto dello sviluppo delle relazioni con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino, sono stati inclusi anche questi paesi. Il Consiglio, se del caso, rivaluterà lo stato delle relazioni tra due anni.

I VICINI DELL'EUROPA OCCIDENTALE DELL'UNIONE EUROPEA

2. Le relazioni con questi sette partner speciali sono importanti per l'UE, che condivide con essi non solo la geografia e la storia, ma anche interessi, valori, frontiere interne ed esterne, un'identità europea comune e solide economie di mercato profondamente integrate nel mercato unico esteso dell'UE. Il Consiglio sottolinea che il mercato unico esteso e il partenariato tra l'UE e i paesi dell'Europa occidentale che non sono membri dell'Unione europea costituiscono la migliore garanzia di prosperità condivisa a lungo termine e sono essenziali per garantire la pace e la stabilità in Europa.
3. Le relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale che non sono membri dell'Unione europea sono eccellenti. Nel corso degli anni si sono sviluppate oltre la dimensione dell'integrazione delle economie e dei mercati fino a coprire la maggior parte delle politiche dell'UE. L'integrazione economica rimane pur sempre centrale e ha implicazioni dirette sia per il mercato europeo nel suo complesso che per i suoi cittadini, i lavoratori e le imprese. Nell'autunno del 2012, rispecchiando attività analoghe effettuate dai suoi vicini dell'Europa occidentale, l'UE ha proceduto ad una revisione globale delle diverse modalità di tale integrazione. La Commissione ha pubblicato il documento di lavoro dei suoi servizi sulla "verifica del funzionamento dello Spazio economico europeo" e la comunicazione dal titolo "Relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino". Inoltre, il Consiglio ha passato in rassegna le relazioni dell'UE con la Svizzera.

4. Il Consiglio sottolinea che l'UE dovrebbe avere un approccio coerente con i partner non appartenenti all'UE che partecipano al mercato unico esteso e sono equiparati agli Stati membri dell'UE ai fini di tale partecipazione. Rileva che è responsabilità di tutti gli Stati che partecipano al mercato unico esteso garantirne l'integrità e l'omogeneità, e assicurare che i loro cittadini e le loro imprese godano pienamente ed equamente dei diritti che ne derivano. Rileva inoltre che, nel creare un mercato interno, l'Unione promuove la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Accoglie con favore l'esame del corretto funzionamento del mercato unico esteso da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali di tutti gli Stati che vi partecipano.
5. Il Consiglio ha riesaminato la cooperazione dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale che non sono membri dell'Unione europea in alcuni settori dell'azione esterna dell'UE: aiuti allo sviluppo, cooperazione nei consessi multilaterali, politica estera e di sicurezza comune, compresi diritti umani e misure restrittive. Ha osservato che la cooperazione di tali paesi con l'UE in questi settori è eccellente e che, nella maggior parte dei casi, la loro azione ha luogo di concerto con l'azione dell'Unione o è ad essa complementare. Accoglie con favore ed è pronta a promuovere tale alleanza naturale.

PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

6. Il Consiglio si congratula con il Liechtenstein per il suo costante ed eccellente tasso di esecuzione dell'acquis UE rilevante ai fini del SEE, nonché per gli sforzi compiuti al fine di trovare soluzioni alle questioni in sospeso per quanto riguarda il recepimento nell'accordo SEE dell'acquis dell'UE pertinente. Il Consiglio rileva con soddisfazione che il Liechtenstein condivide la sua vasta esperienza nell'attuazione dell'acquis dell'UE in quanto paese di piccole dimensioni con altri paesi di piccole dimensioni dell'Europa occidentale, che sono interessati a estendere la loro partecipazione al mercato interno dell'UE.
7. Il Consiglio prende atto con soddisfazione che il Liechtenstein non è solo un centro finanziario, ma anche un centro industriale con settori dinamici, quali quelli dei prodotti parafarmaceutici, dell'ingegneria e dell'alta tecnologia.

8. Il Consiglio ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 20-21 marzo 2014, in cui invita il Liechtenstein a impegnarsi appieno nell'attuazione del nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali sviluppato dall'OCSE e approvato dal G 20. In tale contesto, il Consiglio accoglie con favore l'impegno del Liechtenstein ad adottare tempestivamente lo standard globale dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.
9. Il Consiglio prende atto con soddisfazione che i negoziati in corso in merito alla revisione dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio si basano sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, rispecchiando l'evoluzione del corrispondente acquis dell'UE e i recenti sviluppi internazionali. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014, che hanno invitato la Commissione a portare avanti i negoziati in vista della loro conclusione entro l'anno, il Consiglio sottolinea l'importanza di una rapida conclusione dei negoziati su un accordo riveduto, al fine di garantire la coerenza con l'acquis dell'UE aggiornato e gli sviluppi internazionali, in particolare il nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali sviluppato dall'OCSE.
10. Per quanto concerne il dialogo sulle misure fiscali che rappresentano una concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio incoraggia vivamente il Liechtenstein a proseguire il dialogo con l'UE allo scopo di applicare i principi e tutti i criteri del codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese.
11. Il Consiglio accoglie con favore la costante buona cooperazione con il Liechtenstein in una serie di altri settori, in particolare nel settore della politica estera e di sicurezza comune. In tale contesto, il Consiglio si compiace dell'impegno attivo del Liechtenstein per le questioni relative ai diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite.

REPUBBLICA D'ISLANDA

12. Le relazioni dell'UE con l'Islanda sono state caratterizzate negli ultimi anni dai negoziati sull'adesione dell'Islanda all'UE, che il governo islandese ha sospeso nel maggio 2013, e dalle successive discussioni nel paese sulla sua futura politica europea.

13. Nel pieno rispetto della decisione del governo islandese di sospendere i negoziati, il Consiglio sottolinea nuovamente la sua convinzione che l'adesione dell'Islanda sia una questione di interesse reciproco e manifesta la propria disponibilità a portare avanti il processo negoziale in linea con i requisiti del quadro di negoziazione, qualora l'Islanda decida di riprendere i negoziati. Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione del governo islandese di sviluppare ulteriormente la politica europea dell'Islanda basata sulla cooperazione intensificata in virtù dell'accordo SEE e seguirà con interesse la concretizzazione di questo approccio strategico.
14. Per quanto riguarda la cooperazione nel quadro dell'accordo SEE, e al fine di assicurare l'omogeneità dell'acquis sul mercato interno in tutto il SEE, il Consiglio esorta l'Islanda ad aumentare rapidamente e sostanzialmente i suoi sforzi politici e amministrativi per adempiere ai propri obblighi conformemente all'accordo per quanto riguarda la tempestiva integrazione ed attuazione della legislazione dell'UE pertinente per il SEE. Il Consiglio incoraggia il governo islandese a perseguire più attivamente la sua annunciata politica di efficace attuazione dell'accordo SEE.
15. Il Consiglio accoglie con favore la continuità della ripresa economica dell'Islanda, incoraggiando nel contempo le autorità islandesi a continuare ad affrontare le restanti questioni economiche, in particolare i controlli sui movimenti di capitale, compiendo ulteriori progressi nell'attuazione della loro strategia volta a eliminare gradualmente i controlli in linea con le previste condizioni di stabilità macroeconomica e finanziaria. Il Consiglio sottolinea che si possono applicare restrizioni a titolo temporaneo sulla base del disposto dell'articolo 43 dell'accordo SEE.
16. Il Consiglio incoraggia l'Islanda a compiere ulteriori progressi nel predisporre il suo sistema per la protezione delle indicazioni geografiche e le due parti a riprendere i negoziati sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli trasformati e non trasformati, nonché sulla protezione delle indicazioni geografiche. Il Consiglio esorta l'Islanda a emanare al più presto la prevista legislazione sulla protezione delle indicazioni geografiche, al fine di consentire una conclusione simultanea dei negoziati nei suddetti settori.

17. Per quanto riguarda la cooperazione nel settore della pesca, il Consiglio ricorda la conclusione, nel marzo di quest'anno, di un accordo quinquennale tra alcuni Stati costieri (UE, Norvegia e Isole Fær Øer) sulla gestione degli stock di sgombro, e osserva che esso lascia aperta la possibilità al quarto Stato costiero, l'Islanda, di aderire in un secondo momento.
18. Il Consiglio esprime preoccupazione per il mantenimento, da parte del governo islandese, dell'autorizzazione alla caccia alla balenottera comune e alla balenottera rostrata ed esorta l'Islanda a rispettare la moratoria internazionale sulla caccia alla balena a fini commerciali istituita nell'ambito della commissione baleniera internazionale e a ritirare le riserve da essa espresse nel quadro della convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) per queste ed altre specie marine.
19. Il Consiglio esprime apprezzamento per l'eccellente cooperazione con l'Islanda, che è stata ulteriormente rafforzata nel corso degli ultimi due anni, in particolare nei settori della giustizia e degli affari interni, della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché in materia di ambiente e cambiamenti climatici (soprattutto nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e per quanto riguarda l'adempimento congiunto del protocollo di Kyoto). Il Consiglio è pronto a intensificare la cooperazione con l'Islanda in questi ed altri settori di reciproco interesse.
20. Per quanto riguarda la politica artica, il Consiglio ribadisce il proprio interesse a rafforzare ulteriormente la cooperazione e si compiace del forte sostegno dell'Islanda allo status di osservatore dell'UE nel Consiglio artico.

REGNO DI NORVEGIA

21. Le relazioni con la Norvegia rimangono strette e stabili, ed hanno continuato ad approfondirsi nel corso degli ultimi due anni. In tale contesto, il Consiglio accoglie con favore il nuovo approccio strategico europeo adottato dal governo norvegese a seguito del riesame SEE della Norvegia e la designazione di un ministro del SEE e degli affari europei presso il gabinetto del Primo ministro della Norvegia, nonché la pubblicazione, l'11 giugno 2014, della nuova strategia di cooperazione con l'UE del governo "Norvegia in Europa 2014-2017". Il Consiglio attende con interesse l'attuazione di questa nuova impostazione politica.

22. Il Consiglio esprime apprezzamento per la stretta cooperazione con la Norvegia in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il Consiglio attende con interesse la prosecuzione di tale stretta cooperazione, basata su valori condivisi, quali l'importanza annessa alla democrazia, allo stato di diritto e ai diritti umani.
23. Per quanto riguarda la cooperazione nel settore dell'energia, il Consiglio prende atto con soddisfazione che la Norvegia rimane un partner affidabile dell'UE quale fornitore essenziale di gas e petrolio. Il Consiglio riconosce pienamente l'importanza di tale cooperazione per la sicurezza energetica dell'UE, nonché il significativo contributo della Norvegia al completamento del mercato interno dell'energia. Il Consiglio rileva tuttavia che il terzo pacchetto energetico non è stato ancora applicato in Norvegia e invita ad aumentare gli sforzi in vista di una rapida integrazione nell'accordo SEE. Il Consiglio rileva l'importanza della stretta cooperazione con la Norvegia in materia di cambiamento climatico, in particolare nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e attende con interesse di proseguire questa cooperazione.
24. Per quanto riguarda la politica artica, il Consiglio ribadisce il proprio interesse a rafforzare ulteriormente la cooperazione e si compiace del costante e forte sostegno della Norvegia allo status di osservatore dell'UE nel Consiglio artico.
25. Il Consiglio annette particolare importanza al conseguimento di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli con la Norvegia. Pertanto, il Consiglio si compiace dell'imminente avvio dei negoziati con la Norvegia in merito alla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli di base ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE e auspica sostanziali progressi in questi negoziati. Inoltre, il Consiglio ricorda le intenzioni espresse nel 2013 dal governo norvegese, che hanno indotto l'Unione europea ad aspettarsi il ritiro di talune misure tariffarie dannose, e invita la Norvegia ad annullare tali misure. Il Consiglio invita la Norvegia ad avviare i negoziati con l'UE sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli trasformati. Infine, il Consiglio sottolinea l'importanza di procedure commerciali ben funzionanti e pone in rilievo la necessità di continuare la stretta cooperazione con la Norvegia in questo settore.

26. Il Consiglio ribadisce il suo forte sostegno a favore del mantenimento della moratoria internazionale sulla caccia alle balene a fini commerciali istituita nell'ambito della Commissione baleniera internazionale e dell'inserimento dei cetacei e di altre specie marine nell'elenco della convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Esorta la Norvegia a rivedere la propria posizione su tali questioni.
27. Per quanto riguarda la cooperazione nel quadro dell'accordo SEE, e al fine di assicurare l'omogeneità dell'acquis sul mercato interno nell'intero SEE, il Consiglio esorta la Norvegia ad accrescere rapidamente e sostanzialmente gli sforzi per adempiere ai propri obblighi conformemente all'accordo per quanto riguarda la tempestiva integrazione ed attuazione della legislazione dell'UE pertinente per il SEE.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

28. Il Consiglio riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'accordo SEE nel corso degli ultimi vent'anni per far avanzare le relazioni economiche e l'integrazione del mercato interno tra l'UE e gli Stati SEE-EFTA. Esso rileva che, in generale, la cooperazione ai sensi dell'accordo SEE con i tre paesi SEE-EFTA Norvegia, Islanda e Liechtenstein funziona bene.
29. Il Consiglio accoglie con favore la firma con gli Stati SEE-EFTA, nell'aprile 2014, di un accordo che estende l'accordo SEE alla Croazia, e di tre accordi correlati. Il Consiglio accoglie inoltre con favore la partecipazione degli Stati SEE-EFTA a numerosi programmi dell'UE per il periodo 2014-2020 concernenti un'ampia gamma di temi, tra cui ricerca, istruzione, protezione civile, navigazione satellitare, questioni ambientali e cooperazione nel settore della sanità.

30. Il Consiglio apprezza la solidarietà di cui hanno dato prova la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein attraverso i meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia (2009-2014), volti a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, ed esprime soddisfazione per il successo dei progetti e delle iniziative finanziati da tali meccanismi. Esprime apprezzamento per l'intesa comune di tutte le parti per quanto riguarda la costante necessità di ridurre ulteriormente queste disparità. In considerazione dell'importanza delle disparità persistenti, comprese le disparità derivanti da livelli di disoccupazione giovanile straordinariamente elevati, in considerazione della scadenza dei meccanismi finanziari precedenti, il 30 aprile 2014, il Consiglio sollecita rinnovati sforzi di solidarietà per concludere rapidamente i negoziati in corso sul rinnovo di tali meccanismi. Il Consiglio prende inoltre atto dei negoziati in corso su questioni bilaterali tra ciascuno degli Stati SEE-EFTA e l'UE in parallelo con i negoziati sul meccanismo finanziario, ed auspica che essi si concludano rapidamente.
31. Il Consiglio esprime soddisfazione per l'accordo tra l'UE e la parte SEE-EFTA, come rilevato dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA nella loro riunione informale del 14 ottobre 2014, sui principi dell'integrazione nell'accordo SEE dei regolamenti UE sulle autorità europee di vigilanza nel settore dei servizi finanziari. Il Consiglio auspica che il lavoro tecnico di preparazione dell'integrazione di questi regolamenti venga terminato quanto prima.
32. Ciononostante, il Consiglio rileva con preoccupazione i ricorrenti arretrati e ritardi registrati durante l'intero processo di integrazione della legislazione dell'UE nell'accordo SEE, come pure nell'attuazione e applicazione della legislazione pertinente negli Stati SEE-EFTA. In tale contesto, il Consiglio sottolinea con forza la necessità di un rinnovato impegno per garantire omogeneità e certezza del diritto nello spazio economico europeo.

33. Pur accogliendo con favore gli sforzi compiuti dagli Stati SEE-EFTA negli ultimi anni per accelerare il ritmo dell'integrazione, il Consiglio si rammarica del fatto che essi siano ancora insufficienti per affrontare efficacemente e complessivamente i problemi esistenti. Esso osserva, in particolare, che i dubbi degli Stati SEE-EFTA circa la pertinenza ai fini del SEE della legislazione UE, l'ampio ricorso alla possibilità prevista dall'accordo di chiedere adattamenti e deroghe, nonché i ritardi nel soddisfacimento dei requisiti costituzionali e nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione SEE già adottata negli Stati SEE-EFTA, contribuiscono a una frammentazione del mercato interno e a un'asimmetria dei diritti e degli obblighi degli operatori economici. Il Consiglio incoraggia gli Stati SEE-EFTA ad adoperarsi attivamente per un'integrazione e un'applicazione sostenibili e razionali della normativa di rilevanza per il SEE in quanto ciò è fondamentale per salvaguardare la competitività globale dello spazio economico europeo.

PRINCIPATO DI ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO E REPUBBLICA DI SAN MARINO

34. Il Consiglio rileva con soddisfazione che le relazioni dell'UE con Andorra, Monaco e San Marino sono contrassegnate da un elevato livello di stabilità e cooperazione.
35. Il Consiglio accoglie con favore l'intenzione dichiarata di Andorra, Monaco e San Marino di sviluppare relazioni più strette con l'UE, in particolare per quanto concerne una maggiore partecipazione al mercato interno, e loda le loro iniziative per rendere più conforme all'acquis dell'UE la loro legislazione e rafforzare la loro capacità amministrativa.
36. Il Consiglio ribadisce il suo impegno a sviluppare legami più stretti con Andorra, Monaco e San Marino, e ricorda la sua posizione espressa nelle conclusioni del dicembre 2013, secondo cui una più stretta associazione con i tre Stati è nell'interesse dell'UE stessa. Auspica di approfondire e rafforzare le attuali relazioni con questi ultimi, che sono estese ma frammentarie, tenendo conto dell'importanza di un approccio coerente.

37. In tale contesto, il Consiglio accoglie con favore la raccomandazione di avviare i negoziati con Andorra, Monaco e San Marino su uno o più accordi di associazione, presentata dalla Commissione al Consiglio nel marzo scorso, e attende con interesse l'avvio dei negoziati, una volta che siano concluse le procedure interne dell'UE per autorizzare l'apertura dei negoziati. In tali negoziati il Consiglio mirerà a un'attuazione quanto più ampia possibile dei principi del mercato unico europeo, pur tenendo conto della situazione particolare di questi tre paesi, conformemente alla dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea.
38. Il Consiglio è convinto che una relazione più forte e più profonda con Andorra, Monaco e San Marino contribuirà al consolidamento di un'Europa fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dell'uguaglianza e della solidarietà, e alla promozione di tali valori sulla scena internazionale.
39. Il Consiglio plaude alla cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino in materia di politica estera, compreso il coordinamento nei consessi internazionali e l'adeguamento volontario dei tre Stati alle posizioni e dichiarazioni dell'UE caso per caso, e richiama l'attenzione sull'importanza dell'allineamento alle misure restrittive dell'UE. Esso è pronto a esaminare con i tre paesi le possibilità di rafforzare tale cooperazione.
40. Il Consiglio ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 20-21 marzo 2014 che invitano Andorra, Monaco e San Marino a impegnarsi appieno nell'attuazione del nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali sviluppato dall'OCSE e approvato dal G 20. In tale contesto, il Consiglio accoglie con favore l'impegno di Andorra, Monaco e San Marino ad adottare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali e in particolare l'impegno preso da San Marino riguardo alla rapida adozione di tale standard.

41. Il Consiglio prende atto con soddisfazione che i negoziati in corso sulla revisione degli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio tra l'UE e, rispettivamente, Andorra, Monaco e San Marino, si basano sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che rispecchiando l'evoluzione del corrispondente acquis dell'UE e i recenti sviluppi internazionali. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014, che hanno invitato la Commissione a portare avanti i negoziati in vista della loro conclusione entro l'anno, il Consiglio sottolinea l'importanza di una rapida conclusione dei negoziati su un accordo riveduto, al fine di garantire la coerenza con l'acquis dell'UE aggiornato e gli sviluppi internazionali, in particolare il nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali sviluppato dall'OCSE.
42. Il Consiglio incoraggia fermamente Andorra, Monaco e San Marino a impegnarsi a rispettare e attuare le norme minime di buona governance in materia fiscale, compresi i principi e i criteri del codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

43. L'instaurazione di relazioni sempre più strette tra l'UE e la Svizzera nell'arco dei decenni trascorsi ha contribuito alla stabilità e alla prosperità in Europa. Il Consiglio è persuaso che sia nell'interesse tanto dell'UE quanto della Svizzera rafforzare le loro relazioni su una base di pieno rispetto dei principi giuridici del mercato unico.

44. Il Consiglio riafferma che la Svizzera, nel partecipare a comparti del mercato interno e a politiche dell'UE, non solo s'impegna in una relazione bilaterale ma diventa membro di un progetto multilaterale. Esso ha preso atto della riconferma da parte del governo federale elvetico, nel dicembre 2013, della sua adesione ad un approccio settoriale. L'UE ritiene che una ristrutturazione ambiziosa e globale dell'attuale sistema di accordi settoriali sarebbe giovevole sia per l'UE sia per la Svizzera. Un presupposto per l'ulteriore sviluppo di un approccio bilaterale resta l'istituzione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE, al fine di garantire omogeneità e certezza del diritto nel mercato interno. Il Consiglio accoglie con favore l'avvio di negoziati su un siffatto quadro nel maggio 2014, auspica ulteriori sforzi per far progredire tali negoziati e ribadisce che in assenza di tale quadro non si concluderanno altri accordi sulla partecipazione della Svizzera al mercato interno. Inoltre, prima di decidere in merito alla conclusione dei suddetti negoziati istituzionali, come pure di qualunque altro negoziato relativo all'adesione della Svizzera al mercato unico, il Consiglio effettuerà una valutazione globale delle relazioni UE-Svizzera. Gli accordi in altri settori saranno sottoposti ad attenta considerazione e l'UE soppeserà l'equilibrio degli interessi caso per caso.
45. Il Consiglio ha preso atto del risultato del referendum in Svizzera su un'iniziativa popolare denominata "Contro l'immigrazione di massa" del 9 febbraio 2014, nonché del piano di attuazione presentato dal governo svizzero nel giugno 2014. Pur nel pieno rispetto delle procedure democratiche interne della Svizzera, il Consiglio riconferma la risposta negativa data nel luglio 2014 alla richiesta della Svizzera di rinegoziare l'accordo. Ritiene che la libera circolazione delle persone sia un pilastro fondamentale della politica dell'UE e che il mercato interno e le sue quattro libertà siano indivisibili. Il Consiglio conferma la propria opinione che la prevista attuazione del risultato della votazione rischi di pregiudicare il nucleo essenziale delle relazioni tra l'UE e la Svizzera, cioè i cosiddetti "accordi bilaterali I", e metta in discussione l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen e di Dublino e la partecipazione della Svizzera a determinati programmi dell'UE. Il Consiglio prende altresì atto del clamoroso rifiuto dei limiti assai rigorosi all'immigrazione previsti dalla cosiddetta iniziativa "Ecopop" del 30 novembre.

46. L'UE auspica che la Svizzera onori i propri obblighi derivanti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone e dagli altri accordi conclusi con l'UE. Inoltre, il Consiglio si attende che la Svizzera si adoperi pienamente affinché i cittadini UE che lavorano o dimorano nel suo territorio, a prescindere dall'epoca in cui si sono stabiliti ed hanno intrapreso un'occupazione in Svizzera, possano esercitare o continuare ad esercitare i loro diritti acquisiti senza restrizione alcuna e con la garanzia che il risultato del referendum di iniziativa popolare non abbia effetti negativi nei loro confronti. In caso di violazioni dei principi suesposti, il Consiglio si riserva il diritto di porre fine ai suddetti negoziati istituzionali e ad altri negoziati in materia di mercato interno.
47. Il Consiglio esprime vivo rammarico per il fatto che la Svizzera, in conseguenza del referendum popolare del 9 febbraio, non sia più in condizione di firmare il protocollo che estende alla Croazia l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio ha rilevato che la Svizzera ha unilateralmente introdotto misure intese ad evitare la discriminazione dei cittadini croati. Tuttavia, il Consiglio fa notare che, poiché tali misure unilaterali sono di portata inferiore alle disposizioni del protocollo, i cittadini croati che lavorano o dimorano in Svizzera vengono discriminati e, diversamente dai cittadini di altri Stati membri, non possono fare affidamento su un accordo internazionale. Il Consiglio riafferma che il principio di non discriminazione, compresa la parità di trattamento per tutti gli Stati membri dell'UE, il diritto ad esercitare un'attività economica e a risiedere nel territorio dell'altra parte, come pure la clausola di "standstill", costituiscono la base essenziale affinché l'UE accetti di essere vincolata dall'accordo sulla libera circolazione delle persone.
48. Il Consiglio ricorda le conclusioni del Consiglio europeo del 20-21 marzo 2014, che invitano la Svizzera a impegnarsi appieno nell'attuazione del nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali sviluppato dall'OCSE e approvato dal G20. In tale contesto, il Consiglio accoglie con favore l'impegno della Svizzera ad adottare lo standard globale dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali e l'approvazione data il 19 novembre 2014 dal Consiglio federale alla dichiarazione sulla firma dell'accordo multilaterale sull'autorità competente.

49. Il Consiglio prende atto con soddisfazione che i negoziati in corso in merito alla revisione dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio si basano sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, rispecchiando l'evoluzione del corrispondente acquis dell'UE e i recenti sviluppi internazionali. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014, che hanno invitato la Commissione a portare avanti i negoziati in vista della loro conclusione entro l'anno, il Consiglio sottolinea l'importanza di una rapida conclusione dei negoziati su un accordo riveduto, al fine di garantire la coerenza con l'acquis dell'UE aggiornato e gli sviluppi internazionali, in particolare il nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali sviluppato dall'OCSE.
50. Per quanto concerne il dialogo sulle misure fiscali che rappresentano una concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio accoglie con favore la firma di una dichiarazione congiunta degli Stati membri dell'UE e della Svizzera su questioni attinenti all'imposta sulle società ed incoraggia vivamente la Svizzera ad eliminare efficacemente e celermente i cinque regimi fiscali in questione.
51. Il Consiglio plaude alla cooperazione permanente con la Svizzera nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), con particolare riguardo alla partecipazione della Svizzera alle operazioni e alle missioni PSDC dell'UE e alla sua adesione volontaria, caso per caso, alle misure restrittive dell'UE. Elogia in particolare l'impegno dimostrato dalla Svizzera nel 2014 assumendo la presidenza dell'OSCE, ed il ruolo da essa svolto nell'affrontare la crisi ucraina. Il Consiglio, tuttavia, si rammarica per il fatto che la Svizzera non si sia del tutto allineata alle misure restrittive dell'UE relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Invita altresì la Svizzera a compiere tutti gli sforzi possibili per prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'UE.
52. Il Consiglio rammenta che il contributo finanziario della Svizzera destinato a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE rientrava in un accordo più ampio inteso alla conclusione di nove accordi settoriali con la Svizzera. Poiché tale contributo è giunto a scadenza nel giugno 2012, il Consiglio invita la Svizzera ad avviare negoziati sul suo rinnovo, in linea con i principi dell'UE e i vantaggi che la Svizzera trae dalla propria partecipazione al mercato interno.